

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge
“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE
E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Il dibattito sulla natura giuridica dei contributi consortili è ampio e articolato, soprattutto se si considera la funzione pubblica di rilievo costituzionale che l'attività di bonifica assume e la natura coattiva dei contributi di bonifica. Se si sposasse la tesi dell'imprenditorialità “pura” della funzione consortile di bonifica, sorgerebbe immediatamente un problema di legittimazione, di fronte alla disciplina europea della concorrenza, della riserva esclusiva della funzione ai consorzi e della coattività della partecipazione ai medesimi. In altri termini, se si afferma che l'attività dei consorzi è attività d'impresa, allora bisogna liberalizzare integralmente il settore. Se, al contrario, si afferma correttamente che non è attività d'impresa, allora occorre accettare che i consorzi siano definitivamente attratti nell'orbita delle Regioni. In ogni caso, la questione va osservata in una prospettiva più ampia rispetto al mero problema della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Il problema fondamentale, infatti, si concentra sul valore costituzionale della funzione di bonifica, come riconosciuto dall'art. 44 Cost. Il problema di fondo è che la Costituzione tutela certamente la funzione di bonifica, ma non anche i mezzi, le modalità e gli strumenti attraverso i quali tale funzione può essere esercitata. Nulla vieta, pertanto, che la “funzione di bonifica” possa essere legittimamente esercitata anche da enti e strutture diverse dai consorzi. Si tratta di una tesi che assume maggiore forza e solidità in un contesto di <i>spending review</i> e di vincoli di bilancio che impongono di razionalizzare la spesa pubblica, ridurre i costi di funzionamento degli enti, sopprimere gli enti inutili e costosi, eliminare ogni fattore che determina inefficienze nell'esercizio delle funzioni pubbliche e ostacoli allo svolgimento dell'iniziativa economica privata. In sostanza, il processo di revisione della spesa pubblica, che ha assunto ormai caratteri strutturali, impone una riorganizzazione degli enti, non solo attraverso un loro ridimensionamento, ma anche attraverso l'eventuale soppressione di quelli divenuti inutili o le cui funzioni possono essere trasferite, accorpate, riorganizzate sulla base di principi di efficienza ed economicità.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>L'intervento normativo è finalizzato a riorganizzare l'assetto, le funzioni e l'attività svolta dai Consorzi di bonifica in particolare adeguando il regime di intervento dei Consorzi ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 152/2006, all'art. 27 del decreto legge n. 248/2007 convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed al conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.</p>

	<p>Nello specifico l'intervento normativo persegue le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire la sicurezza territoriale, ambientale e alimentare; ➤ garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ effettivo ridimensionamento dei consorzi, razionalizzazione della loro azione e delle loro strutture; ➤ conseguimento di risparmi di spesa pubblica rispetto al pregresso; ➤ il <i>quantum</i> del beneficio di bonifica ottenuto dai consorziati inteso come presidio idrogeologico; beneficio di natura idraulica; disponibilità irrigua. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio è rivolto nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nel sistema di bonifica integrale, irrigazione e difesa del suolo. Nello specifico, il disegno di legge si rivolge ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti pubblici: la Regione, i Comuni, i Consorzi di bonifica, le Autorità di Bacino, gli enti locali; ➤ soggetti privati: i proprietari terrieri, i soggetti privati che gestiscono le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico-agraria e forestale; ➤ destinatari indiretti: soggetti che si occupano della produzione di energia da fonti rinnovabili e imprese dell'agroalimentare.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Non sono stati realizzati processi di consultazione dei portatori di interesse.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	<p>La proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili per adeguare il regime di intervento dei Consorzi di bonifica e introdurre una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 152/2006, all'art. 27 del decreto legge n. 248/2007 convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed al conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.</p> <p>Pertanto, l'eventuale adesione all'opzione zero non consentirebbe di dare attuazione alle previsioni e funzioni attribuite alle Regioni con le suddette norme e soprattutto non consentirebbe di raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ riorganizzare i Consorzi nel modo più razionale e snello, al fine di rispondere efficacemente alle ricorrenti accuse di cattiva gestione, di spreco delle risorse, di elefantiasi delle strutture; ➤ trovare una risposta alle esigenze di carattere economico e di contenimento della spesa pubblica, soprattutto a seguito della recente riforma costituzionale che impone a tutte le

	<p>amministrazioni di concorrere all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.),</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dare più piena e concreta attuazione, attraverso strumenti operativi, ai principi europei di tutela dell'ambiente ed in particolare a quelli di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per i soggetti interessati. Infatti, con l'intervento sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il riordino e il ridimensionamento dei Consorzi divenuti inutili e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi al fine di garantirne economicità, efficienza ed efficacia; ➤ la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso un migliore impiego della risorsa idrica, una più efficiente tutela dello spazio rurale, del suolo e dell'ambiente. <p>Dal provvedimento non derivano particolari svantaggi ai soggetti interessati.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione non comporta specifici effetti sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa non comporta riduzione di oneri informativi e costi a carico dei cittadini o delle imprese.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta può garantire indirette ma positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, e sulle forme di imprenditorialità anche giovanili, legate al settore dell'agroalimentare dal momento che facilita e incentiva interventi di mitigazione del rischio idrogeologico così garantendo le colture, favorisce l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali favorendo le imprese del settore.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale e del Consiglio, i Consorzi di bonifica, i Comuni e le Province, le Autorità di bacino.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Il disegno di legge dispone che gli atti degli Organi consortili debbono essere pubblicati nell'albo e sul sito istituzionale del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di</p>

	<p>dieci giorni consecutivi.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Le attività di monitoraggio e, in particolare, le funzioni di vigilanza sull'attività dei Consorzi siano esercitate dagli uffici regionali infrastrutture rurali e difesa del suolo.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Potrà procedersi alla revisione dell'intervento regolatorio attraverso modifiche normative con fonti di pari grado.</p>
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	<p>Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; ➤ non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; ➤ non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.